

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI – AIFOR

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1) - Costituzione

E' costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla "AIFOR". L'Associazione non ha scopi di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 2) - Sede

L'Associazione ha la sede in via Monte Angiolino 6 - 10074 Lanzo T.se, in locali messi a disposizione dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli di di Lanzo, Ceronda e Casternone. Il Consiglio Direttivo potrà con propria deliberazione aprire o sopprimere sedi anche secondarie.

Art. 3) - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati con la maggioranza e i termini previsti dal presente statuto.

Art. 4) - Scopi Sociali

L'Associazione ha per oggetto di:

1. Rappresentare gli istruttori forestali, soci, nei confronti di terzi e degli Enti competenti, assumendo ogni iniziativa e svolgendo ogni opportuna azione che valga a tutelare gli interessi degli stessi.
2. Promuovere l'aggiornamento, il perfezionamento e la formazione professionale ad ogni livello come strumento per garantire sicurezza, qualità e produttività nei cantieri forestali e di sistemazione ambientale, anche attivando rapporti e sottoscrivendo accordi con agenzie formative, Enti, Scuole Università e Società private che vogliano attivare percorsi di formazione nella materia suddetta. A tal fine l'Associazione potrà offrire a supporto delle agenzie formative, Enti, Scuole Università e Società private di cui sopra le proprie competenze didattiche e i propri servizi logistici (attrezzature, cantieri forestali ecc.) e mettere a disposizione le competenze dei propri soci, affinché svolgano attività di formazione in nome e per conto dell'Associazione stessa o, eventualmente, anche su incarico diretto delle agenzie formative, Enti, Scuole Università e Società private predetti, previa autorizzazione dell'associazione.

3. Promuovere tutte le iniziative rivolte a dare continuità e qualità alla formazione e qualificazione professionale.
 4. Collaborare all'innovazione ed al miglioramento continuo delle pratiche forestali e di gestione territoriale.
 5. Curare l'aggiornamento e l'accreditamento degli istruttori forestali, anche in collaborazione con gli Enti e Istituti regionali o provinciali competenti.
 6. Offrire servizi di coordinamento attività, supporto tecnico e amministrativo nell'ambito delle attività formative ai propri soci.
 7. Acquisire lotti di legname o boschi in gestione diretta, o tramite i propri soci, al fine di poter disporre di cantieri idonei alle attività formative o dimostrative o di ricerca.
- Per il perseguimento degli scopi sociali sopraindicati, l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna.

TITOLO II - I Soci

Art. 5) - Tipi di Soci

I Soci si distinguono in Soci Fondatori; Ordinari; Soci Collettivi.

Art. 6) - Il Socio Ordinario

Sono ammessi come Soci Ordinari gli istruttori forestali in possesso di qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Piemonte o da altre Regioni Italiane, o istruttori in possesso di titoli o curricula formativi giudicati equivalenti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I Soci Ordinari fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea dei Soci, con diritto di voto e possibilità di ricoprire qualunque carica sociale. Una volta riconosciuta, la qualifica di Socio Ordinario rimane acquisita e la partecipazione alla vita sociale è condizionata al versamento della quota sociale stabilita di anno in anno ed al rispetto delle regole sociali.

Art. 6) bis - Il Socio Collettivo

Sono ammessi come Soci Collettivi le organizzazioni, gli Enti, le Amministrazioni o altri soggetti giuridici operanti nel settore forestale, ambientale e della formazione che intendono aderire all'Associazione. I Soci collettivi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci ordinari. Ogni socio collettivo nomina un proprio delegato a rappresentarlo nell'assemblea con diritto di parola e voto.

Art.6) ter – Il Socio Fondatore

Sono i Soci ordinari che aderiscono entro sei mesi dalla costituzione dell' Associazione ed hanno gli stessi diritti ed obblighi dei Soci Ordinari.

Art.7) - Modalità di ammissione ed iscrizione

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera che siano in possesso di qualifica professionale di istruttore forestale o di titolo giudicato equivalente dal CD Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione stessa e dando atto della sussistenza dei requisiti di cui al periodo precedente. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. La partecipazione alla vita dell'Associazione, alle assemblee dei soci con diritto al voto diventa effettiva con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8) - Quote associative

La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno per l'anno successivo, dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo o in assenza di pronunciamento di questa non oltre il 30 aprile di ogni anno solare.

Art. 9) - Perdita del diritto alla qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato pagamento della quota annuale associativa entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) per delibera del Consiglio Direttivo in seguito a comportamenti rilevati non consoni allo spirito e alle regole sociali e/o ai principi e norme contenute nel Codice Etico Morale di cui al successivo art. 10 o in caso di commissione di azioni che costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa.

Il Socio che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell'Associazione non conserva alcun diritto.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

Al socio che si dimette volontariamente o viene espulso dall'associazione è fatto divieto, salvo diverso pronunciamento del CD, di collaborare, per l'anno successivo alla data delle dimissioni o dell'espulsione, sotto qualsiasi forma alla realizzazione di progetti promossi da agenzie formative, Enti, Scuole Università e Società private o dall'Associazione stessa ai quali abbia fornito il proprio apporto, in qualità di socio di Aifor, prima delle dimissioni o dell'espulsione.

Art. 10) – Codice Etico Morale

L'associazione si dota di uno Codice Etico Morale che individua i principi comuni ispiratori degli Istruttori e ne disciplina il comportamento. Il Codice Etico Morale è un documento di consultazione pubblica ed è approvato dall'Assemblea a maggioranza qualificata, su proposta del CD.

TITOLO III - L'Assemblea dei Soci

Art. 11) - Assemblea dei Soci

L'Associazione è governata dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può essere Assemblea Ordinaria oppure Assemblea Straordinaria.

Art. 12) - Partecipazione all'Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di parola e di un voto, tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione.

Per i Soci Collettivi si applicano i criteri definiti dall'art. 6bis. E' ammessa la possibilità di delega: verificate le rispettive posizioni associative, ciascun Socio partecipante all'Assemblea può rappresentare al massimo 5 Soci che gli abbiano dato delega scritta.

Al fine di contemplare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto stesso, viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto.

Art. 13) - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha per oggetto le deliberazioni relative ai programmi di attività dell'Associazione, all'approvazione del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del

bilancio di gestione, la nomina degli organi sociali, determina il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo e la discussione e deliberazione circa ogni altro argomento di importanza strategica riguardante la gestione dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

Art. 14) - Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (salvo il maggior termine di 180 giorni in caso di particolari circostanze), per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto. Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria mediante posta ordinaria, posta elettronica anche non certificata, fax e ogni altro strumento idoneo, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 15) - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, tutte le volte che se ne ravvisa l'opportunità, specificando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria deve inoltre essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni volta che ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; la richiesta di convocazione deve contenere la motivazione e l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Assemblea.

Entro 15 gg giorni dalla richiesta, l'Assemblea viene convocata secondo le modalità previste dall'art.14, mettendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito alle modifiche da apportare all'Atto Costitutivo, allo Statuto, in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16) - Validità delle Assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e sono valide se interviene, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, aventi diritto .

L'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto, delibera in merito alle modifiche da apportare all'Atto Costitutivo e allo Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto di voto.

TITOLO IV - Gli Organi Sociali

Art. 17) - Gli Organi Sociali

L'ente è costituito dai seguenti organi: Assemblea generale dei soci; Consiglio Direttivo e Presidente.

Il consiglio direttivo nomina Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, che operano su delega nell'ambito del mandato del Consiglio stesso.

Art. 18) - Nomina del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente.

Tutti i membri sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e in seguito dall'Assemblea, che ne determina il numero.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e libera da parte dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale. Tuttavia in caso di necessità può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo a soci e non soci.

Alle assemblee del Consiglio direttivo i consiglieri possono partecipare anche in teleconferenza, previo assenso degli altri componenti.

Art. 19) - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri.

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Il Membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a tre riunioni consecutive, decade. In tal caso potrà subentrare il primo dei consiglieri non eletti che avrà riportato le maggiori preferenze e la sua carica durerà fino alla data di scadenza della carica di tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20) - Responsabilità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria amministrazione, discute e mette in atto tutte le attività deliberate dall'Assemblea per il perseguimento degli scopi dell'Associazione. Per ordinaria amministrazione si intende ogni spesa prevista nel bilancio preventivo qualsiasi sia il suo importo unitario. Anche se non considerate nel bilancio preventivo sono considerate ordinarie le spese inerenti il funzionamento ordinario dell'associazione per un massimo di spesa non superiore a 30 mila euro.

Le operazioni e i fatti di straordinaria amministrazione sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Si intendono di straordinaria amministrazione, oltre a quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto, gli impegni di spesa di importo superiore a 30.000 euro.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

Spetta al Consiglio Direttivo la verifica del comportamento dei soci ed in particolare del rispetto dei principi e norme contenute nel Codice etico Morale di cui all'art. 10.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, tra i propri membri, attribuendone qualifiche e poteri.

Art. 21) - Modalità di lavoro del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno 3 volte all'anno, mediante avviso da spedirsi anche via mail, via fax o ogni altro strumento idoneo ai suoi Membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo si ritiene regolarmente costituito qualora intervenga la metà più uno dei suoi Membri e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voto, prevale l'opzione votata dal Presidente.

Possono essere individuate mansioni specifiche delegate ad uno o più consiglieri con atto di delega scritto e notificato via Pec o per raccomandata AR.

Nell'ambito delle funzioni delegate i consiglieri operano con i poteri di spesa e la autonomia affidata al consiglio stesso dall'assemblea, con l'obbligo di riferire nell'ambito del consiglio direttivo la propria attività.

La delega può essere ritirata in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo per fondate motivazioni. A tal fine, su proposta di almeno tre consiglieri o del Presidente il CD è convocato e sulla base di circostanziati fatti, dopo aver sentito il delegato oggetto di provvedimento, delibera la eventuale sospensione e/o revoca della delega.

Ogni funzione non specificamente attribuita dal presente statuto al Presidente (art. 22) o al Tesoriere (art. 23) o delegata ad altro consigliere è svolta collegialmente dal CD.

Qualora i membri del Consiglio Direttivo svolgano funzioni direttive esecutive con impegno di risorse e tempo, oltre i normali adempimenti relativi alla preparazione e partecipazione delle riunioni del Consiglio stesso, potranno essere oggetto di retribuzione. La retribuzione

è stabilita dal CD nei limiti di spesa dell'articolo 20, inserita nel bilancio preventivo e approvata dall'assemblea.

Art. 22) - Responsabilità, poteri e compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione può essere scelto solo tra i Soci ed è nominato dal Consiglio direttivo. La votazione avviene a scrutinio palese da parte dei consiglieri. Il Presidente è rieleggibile. Al Presidente dell'Associazione spettano le seguenti facoltà: la firma sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, contrarre debiti e obbligazioni e stipulare contratti. Nell'esercizio di tali facoltà il Presidente è tenuto a rispettare le previsioni di bilancio e ogni altra decisione del CD in materia economica ed opera in stretto contatto con il terziere. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure, ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. La funzione di datore di lavoro è in capo al Presidente.

Le facoltà del Presidente spettano al Vice Presidente in caso di impedimento o di sua assenza, ad eccezione di quella del datore di lavoro.

Analoghe facoltà spettano altresì ai consiglieri delegati limitatamente all'ambito della propria delega.

Art. 23) Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi. Spetta al tesoriere:

a) aggiornare la contabilità e i libri associativi; b) registrare le operazioni di cassa e banca. c) dare esecuzione ai mandati di pagamento. d) redigere i bilanci a fini civili, fiscali e di controllo della gestione e) intrattenere i rapporti con banche e istituti di credito compreso l'apertura di linee di credito f) intrattenere i rapporti con il commercialista e l'eventuale revisore dei conti.

Il Tesoriere assume con la nomina la responsabilità in merito alla correttezza della gestione amministrativa dell'associazione ed al rispetto delle previsioni di bilancio e delle altre spese deliberate dal CD. In tale ambito ha diritto e dovere di esercitare controllo sull'operato di chiunque all'interno dell'associazione abbia facoltà di spesa ed a segnalare

al CD eventuali irregolarità o difformità dalle previsioni. Su segnalazione del Terziere il CD può intervenire per bloccare spese che risultassero non conformi alle decisioni assunte.

Le spese relative alla sicurezza sono nella completa autonomia del presidente.

TITOLO V -La Revisione dei conti

Art. 24) - Composizione, responsabilità e compiti del Revisore

L'Assemblea dei Soci può nominare un Revisore contabile unico che dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il ruolo di revisore può essere svolto da un socio nominato dall'Assemblea con competenze economico contabili; se richiesto da Enti esterni il revisore potrà essere un professionista iscritto all'Albo. I Revisori vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

TITOLO VI - Il Patrimonio e altre disposizioni

Art. 25) - Mezzi finanziari

L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi dalle quote associative, dagli introiti derivanti dalle attività di docenza effettuate dai propri soci promosse e organizzate dall'associazione, dai servizi complementari offerti dalla stessa associazione (noleggio attrezzature didattiche), da eventuali contributi volontari di Soci e di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, dagli emolumenti derivanti dalle prestazioni di servizi di segreteria e coordinamento effettuate a favore dei propri soci.

I contributi volontari e/o sponsorizzazioni possono essere costituiti da denaro, da beni mobili, da beni immobili e da qualsiasi altro bene o servizio apportato all'Associazione senza onere alcuno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili ricavati dall'associazione saranno destinati ad incrementare il parco attrezzature dell'associazione stessa, o a svolgere progetti di promozione dell'attività e/o di miglioramento delle strutture materiali e immateriali dell'associazione.

Art. 26) - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 27) - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi esclusivamente con Assemblea dei soci, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione o ente caratterizzati da finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28) - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto - proposte dal Consiglio Direttivo – devono essere approvate dall'Assemblea, convocata dal Consiglio direttivo, con votazione e maggioranza relativa dei voti.

Art. 29) – Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.